

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò
Aliquò

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1421 del 09 LUG. 2013

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 14 LUG. 2013

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PERIODO DI SOSPENSIONE DALLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DEL LAVORATORE MATR. 96009.

La presente copia è conforme all'originale in atti
IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 09 LUG. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta della Direzione Amministrazione del Personale, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1143 del 31.05.13, inerente la prosecuzione per il periodo 1 Maggio 2013 – 31 Dicembre 2013 delle attività socialmente utili di n. 100 lavoratori;

TENUTO CONTO CHE l'art.8 del D. Lgs. n. 468/1997 consente agli enti che utilizzano lavoratori in attività socialmente utili la possibilità di autorizzare periodi di sospensione dalle suddette attività, senza erogazione dell'assegno da parte dell'INPS;

CONSIDERATO CHE in ogni caso, detti periodi di sospensione, non devono essere di pregiudizio allo svolgimento delle attività socialmente utili;

VISTA l'istanza di sospensione dalle attività socialmente utili, inoltrata dal lavoratore MONACA Salvatore matr. 96009 ed assunta al prot. pers. n. 2552/Pers. del 3/7/13, per il periodo 1 Agosto 2013 – 31 Dicembre 2013;

ATTESO che la sospensione è richiesta in quanto lo stesso è destinatario di un contratto a tempo determinato con il Consorzio di Bonifica di Ragusa;

RILEVATO inoltre che ai sensi del già citato D. Lgs. n. 468/1997, l'assegno ASU non può essere corrisposto per i periodi di svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno;

VISTI i pareri favorevoli, a detto periodo di sospensione, rilasciati dai Responsabili dell'ufficio di provenienza in calce all'istanza stessa;

RITENUTO, pertanto, non ravvisando motivi ostativi, di poter autorizzare al lavoratore MONACA Salvatore il suddetto periodo di sospensione dalle attività socialmente utili;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

2013/05/13

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. AUTORIZZARE la sospensione dalle attività socialmente utili del lavoratore MONACA Salvatore matr. 96009, in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione Veterinario di Ragusa, per il periodo 1 Agosto 2013 – 31 Dicembre 2013;

2. CONSIDERARE che per tutto il periodo di sospensione, al lavoratore in questione non viene erogato nè l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili da parte dell'INPS nè l'importo integrativo da parte dell'Azienda;
3. DARE comunicazione alla sede INPS ed agli organi istituzionali competenti, di detto periodo di sospensione.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
